



**UNIONE DEI COMUNI
DEL GOLFO PARADISO**

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

**CORPO POLIZIA LOCALE
BOGLIASCO - PIEVE LIGURE**

ORDINANZA N. 37 del 8 GIUGNO 2022

OGGETTO: Comune di Pieve Ligure. S.P. 29 "di Pieve Alta". Lavori di asfaltatura. Modifiche temporanee alla viabilità.-

IL COMANDANTE

VISTA la nota della Città Metropolitana di Genova con la quale ha comunicato che il giorno 13 giugno 2022 avranno inizio i lavori di fresatura e successiva riasfaltatura della sede stradale della S. P. 29 di Pieve Alta per l'intera lunghezza della stessa;

RITENUTO CHE, in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario adottare le misure atte a assicurare lo svolgimento delle attività di cui sopra;

DATO ATTO che lungo la S.P. 29 vige il divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 14 tonnellate;

DATO ATTO che, per esigenze tecniche dovute alla natura stessa dei lavori, si rende necessario utilizzare mezzi d'opera superiori a tale massa e che, pertanto, occorre prevedere la deroga al transito per i mezzi in questione;

SENTITI a tal fine gli uffici preposti della Città Metropolitana che provvederà ad emettere apposita autorizzazione al transito in deroga;

CONSIDERATO CHE le vie e le zone oggetto della presente ordinanza si trovano all'interno del centro abitato;

CONSIDERATO CHE con atto n. 7 del 4 novembre 2015 la Giunta dell'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso istituiva il Corpo di Polizia Locale del Golfo Paradiso;

VISTA la competenza del Corpo di Polizia Locale del Golfo Paradiso, all'emissione delle ordinanze ai sensi del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285;

VISTI gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso n. 2 del 16 aprile 2015 con il quale si nominava il responsabile del Corpo di Polizia Locale;

ORDINA

- L'istituzione di un divieto di sosta a tutti i veicoli, con applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata, lungo la S.P. 29 "di Pieve Alta" dalle ore 8,00 di lunedì 13 giugno 2022 e fino al completamento dei lavori, nei tratti di volta in volta adeguatamente evidenziati con apposita segnaletica provvisoria, dal lunedì al venerdì con orario 9,00 – 18,00.
- L'istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri, nel tratto in cui i lavori sono in corso;
La ditta esecutrice potrà, qualora strettamente necessario alla movimentazione dei mezzi d'opera e per esigenze tecniche, prevedere delle brevi chiusure della strada ai veicoli privati con tempi di attesa non superiori a 15 minuti;
- L'istituzione di un limite di velocità, nel tratto posto all'interno del cantiere mobile di 10 Km/h, a salvaguardia della sicurezza della viabilità.
- Di autorizzare il transito in deroga al limite di massa ivi presente per i veicoli diretti al cantiere;

La ditta esecutrice del lavoro, dovrà provvedere alla posa ed al mantenimento in efficienza della necessaria segnaletica stradale posizionata nel rispetto del "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al D.M. 10 luglio 2002.

La ditta incaricata dei lavori provvederà ad osservare di tutte le leggi e norme in materia oltre alle seguenti prescrizioni:

- garantire il transito veicolare e pedonale in condizione di sicurezza, secondo le modalità sopraindicate;
- garantire in ogni momento il transito dei veicoli di soccorso, di emergenza e del servizio pubblico di linea;
- delimitare opportunamente il cantiere;
- evitare gli spargimenti, le cadute di materiale e le emissioni di polveri;
- l'impresa incaricata dovrà altresì garantire l'accesso alle aree private che confluiscono nel tratto oggetto dei lavori;
- al di fuori dell'orario di svolgimento delle lavorazioni le aree dovranno risultare sgombre da qualsiasi materiale di cantiere e dovrà essere ripristinato il normale traffico veicolare.

La Polizia Locale e coloro i quali sono preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati del controllo per l'osservanza della presente ordinanza. Per le violazioni connesse al divieto imposto dalla presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni pecuniarie previste dal D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della

Liguria, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni dalla data di apposizione della segnaletica, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e con la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Il Comandante del
CORPO POLIZIA LOCALE
(Comm.rio Sup. Carlo BURLANDO)